

ISTITUTO COMPRENSIVO

“BRUNO DA OSIMO”

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

(Delibera del Consiglio d’Istituto del 18 aprile 2011)

INDICE

Pag. 2	Indice
Pag. 3	Organi Collegiali
Pag. 5	Articolo 1 –Ingresso alunni-
Pag. 5	Articolo 2 –Accesso alle aule-
Pag. 6	Articolo 3 –Assenze-
Pag. 6	Articolo 4 –Ritardi-
Pag. 7	Articolo 5 –Uscita degli alunni-
Pag. 7	Articolo 6 –Uscita anticipata-
Pag. 8	Articolo 7 –Uscita alunni per il pranzo-
Pag. 8	Articolo 8 –Vigilanza degli alunni-
Pag. 8	Articolo 9 –Rapporti scuola-famiglia-
Pag. 9	Articolo 10 –Comportamento alunni-
Pag. 9	Articolo 11–Danni e risarcimenti-
Pag. 10	Articolo 12 –Esercitazioni-
Pag. 10	Articolo 13 –Collaboratori scolastici-
Pag. 10	Articolo 14 –Visite guidate e viaggi d’istruzione-
Pag. 11	Articolo 15 –Biblioteche ed aule speciali-
Pag. 12	Articolo 16 –Uso delle attrezzature didattiche e sportive-
Pag. 12	Articolo 17 –Iscrizione e formazione delle sezioni e classi-
Pag. 15	Articolo 18 –Uso dei locali scolastici-
Pag. 15	Articolo 19 –Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe-
Pag. 15	Articolo 20 –Comitato ed assemblee dei genitori-
Pag. 17	Articolo 21 –Assicurazione scolastica-
Pag. 17	Articolo 22 –Norme finali-

Pag. 18	Allegato A al Regolamento di Istituto-Provvedimenti disciplinari
Pag. 29	Somministrazione dei farmaci a scuola
Pag. 32	DPR 24 giugno 1998, n. 249

ORGANI COLLEGIALI

CHE COSA SONO

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici. Operano nel pieno rispetto della legge.

Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che -se si esclude il Collegio dei Docenti prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni. Comunque sia per la componente genitori che per la stessa scuola, vale il pieno rispetto della normativa scolastica.

Composizione

Consiglio di intersezione

Scuola materna: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Consiglio di interclasse

Scuola primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Consiglio di classe

Scuola secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Consiglio di Istituto

Il Consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico. Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Il presidente del consiglio di Istituto è un genitore eletto fra i membri dello stesso Consiglio. La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

Principali compiti e funzioni

Il **Consiglio di intersezione** e quello di **interclasse** hanno il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni e di contribuire alla formazione degli alunni, creando una dimensione collaborativa fra scuola e famiglia.

Il **Consiglio di classe** ha il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione, di monitorare il processo di insegnamento-apprendimento e di valutare il percorso formativo degli alunni in vista delle attività di orientamento e del passaggio alla scuola secondaria superiore di secondo grado. Fra le mansioni del Consiglio di Classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Il **Consiglio di Istituto** elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali rispettando, fin dove è possibile, le decisioni del Collegio dei Docenti. Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti. Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

La **Giunta esecutiva** prepara i lavori del consiglio di circolo, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Elezioni

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico. Il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe o per ciascuna sezione nella scuola dell'infanzia-l'assemblea dei genitori e, separatamente, quella degli studenti. La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni. Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, art.21 e 22. Per il Consiglio di istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali. Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00, nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa. Il Consiglio di istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.

Art. 1 Ingresso alunni

Scuola dell'infanzia

L'accoglienza con la sorveglianza e la dimissione dei bambini della scuola dell'infanzia avvengono nelle aule o nelle zone comuni, secondo le modalità e gli orari annualmente definiti e pubblicati. Comunque ciò sempre in presenza di genitori ed insegnanti o dei collaboratori scolastici. L'anticipo o il posticipo di circa 10-15 minuti (per i bambini di tre anni vengono concordati con le famiglie gli orari d'ingresso ed uscita relativamente ai primi 15 giorni di scuola/frequenza) è concesso per casi documentati o per gravi problemi familiari, dopo aver compilato l'apposito modulo, con esonero di responsabilità per la scuola.

Scuola primaria

Gli alunni entrano a scuola e sono accolti e sorvegliati nelle aule (nell'atrio solo nel plesso della scuola primaria "Bruno da Osimo" essendo l'edificio a tre piani) dagli insegnanti nei 5 minuti antecedenti l'inizio delle lezioni di ciascun turno sia in orario antimeridiano che pomeridiano. L'orario pomeridiano riguarda solo i rientri del tempo normale. Gli ingressi sono sorvegliati dai collaboratori scolastici negli orari di entrata, ed uscita degli alunni. Nessun alunno può entrare in aula senza l'insegnante. Prima dell'orario d'ingresso potranno entrare a scuola soltanto gli alunni ammessi al pre-scuola, ossia il servizio di assistenza rivolto agli alunni che ne hanno fatto richiesta per motivi familiari. In caso di particolari condizioni atmosferiche (neve,), il regolamento di istituto prevede l'ingresso anticipato degli alunni nell'atrio. Dopo l'inizio delle lezioni, gli accessi alle scuole rimangono chiusi o direttamente vigilati dal personale.

Scuola secondaria di primo grado

Gli insegnanti devono essere a scuola 5' prima dell'orario di inizio delle lezioni, per ricevere e sorvegliare gli alunni all'ingresso. Gli alunni entrano nelle aule accolti dagli insegnanti tra il primo suono della campana (ore 7.55) e il secondo (ore 8.00), che indica l'inizio effettivo delle lezioni. In caso di particolari condizioni atmosferiche (neve,), il regolamento di istituto prevede l'ingresso anticipato degli alunni nell'atrio. Gli spostamenti delle classi nell'ambito della scuola durante le ore di attività didattica devono avvenire con l'accompagnamento dell'insegnante, senza dispersioni, ed evitando tutte quelle manifestazioni che possono arrecare disturbo al lavoro delle altre classi.

Art. 2 Accesso alle aule

Scuola dell'infanzia

I genitori possono accedere alle aule delle sezioni durante l'attività didattica soltanto per comunicazioni urgenti alle insegnanti o per svolgervi attività precedentemente concordate e programmate.

Nessun altro può accedere alle aule se non autorizzato. Prima dell'inizio delle lezioni e dopo il ritiro dei bambini, non è consentito ai genitori di rimanere negli ambienti scolastici e nel cortile della scuola, eccetto l'inserimento per i bambini di 3 anni previo accordo con i docenti.

Scuola primaria e secondaria di primo grado

I genitori: a) accompagnano i figli fino all'ingresso della scuola b) possono accedere all'atrio per comunicazioni urgenti che i collaboratori scolastici riferiranno agli insegnanti, per giustificare eventuali ritardi e assenze. Possono accedere alle aule per svolgere attività precedentemente concordate e programmate con i docenti. Nessun altro può accedere alle aule se non autorizzato.

Art. 3 Assenze

Gli alunni che si assentano da scuola per malattia per oltre 5 giorni consecutivi, festivi inclusi, saranno riammessi soltanto su presentazione del certificato medico. I giorni festivi all'inizio o alla fine del periodo di assenza sono computati. Gli alunni che si assentano per malattie infettive potranno essere riammessi a scuola su presentazione del certificato del medico curante. Le assenze superiori a 5 giorni (compresi i festivi) dovute a motivi di famiglia devono essere preavvisate per iscritto dai genitori: in questo caso non sarà richiesto certificato medico. I docenti comunicano al Dirigente Scolastico assenze superiori a 15 giorni, nonché il ripetersi delle assenze nel corso dell'anno scolastico. Per la scuola secondaria di primo grado, ogni cinque assenze il genitore deve accompagnare il proprio figlio affinché questo venga riammesso regolarmente alle lezioni. Le assenze e i ritardi degli alunni vanno ogni volta giustificati agli insegnanti sull'apposito modulo, per gli alunni della scuola primaria. Per gli alunni della scuola secondaria, le assenze devono essere giustificate sull'apposito libretto, il primo giorno di ripresa della frequenza, dall'insegnante della prima ora effettiva di lezione; se ciò non avviene, sarà cura del docente interessato annotare sul registro di classe che la giustificazione dovrà essere presentata il giorno successivo. In caso di ulteriore ritardo, la scuola dovrà intervenire con una comunicazione scritta di sollecito affinché la giustificazione dell'assenza effettuata sia prodotta entro una settimana. Quando il libretto è terminato o nel caso si smarrisca, i genitori dovranno chiederne un altro, il più rapidamente possibile, in Segreteria. I libretti per le assenze possono essere utilizzati anche negli anni successivi. Gli alunni della scuola dell'infanzia che si assentano per un periodo superiore a 30 giorni senza giustificati motivi vengono depennati.

Art. 4 Ritardi

L'alunno che giunge in ritardo deve essere accompagnato da un familiare all'ingresso della scuola ed affidato ad un collaboratore scolastico che lo accompagna in classe. Gli alunni che, per motivi eccezionali, dovessero entrare dopo il secondo suono della campana, se il ritardo supera 5 minuti, sono tenuti a chiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, i quali valuteranno i provvedimenti da prendere. I ritardi ripetuti ed ingiustificati verranno comunicati alla famiglia.

Art. 5 Uscita degli alunni

Scuola primaria e dell'infanzia

Al termine delle lezioni l'insegnante accompagna l'alunno all'uscita e lo affida ad un genitore o a persona maggiorenne da lui delegata con formale e nominativa indicazione. Nel caso di ritardo della persona responsabile l'alunno viene affidato all'insegnante dell'ultima ora di lezione o al collaboratore scolastico. Il ritardo ripetuto sarà segnalato alla famiglia che verrà richiamata a rispettare l'orario di uscita.

Scuola secondaria di primo grado

L'uscita, allo scopo di ottenere un deflusso regolare ed agevole, dovrà avvenire classe per classe, sempre con presenza dell'insegnante, che accompagnerà gli alunni fino alla porta e/o cancello. Naturalmente gli alunni eviteranno, nelle adiacenze della scuola, assembramenti che possono costituire intralcio al traffico o rischio per la loro incolumità personale, nello spirito di una civile convivenza con l'ambiente esterno e del rispetto delle norme di educazione stradale. L'uscita prima della fine dell'orario normale è autorizzata dal Preside, o dal docente delegato, solo per seri motivi.

Art. 6 Uscita anticipata

Gli alunni potranno uscire anticipatamente dalla Scuola solo se prelevati da chi esercita la potestà parentale ed, eccezionalmente, da un adulto delegato dalla famiglia, compilando un apposito modulo. Se l'alunno è colto da indisposizione improvvisa o rimane vittima di un incidente, il personale della scuola provvederà alle necessità del caso in ogni modo possibile, avvertendo contemporaneamente la famiglia; appena possibile, sarà cura del personale affidarlo ai genitori stessi o ai fiduciari delegati dalla famiglia. Se il familiare non è raggiungibile telefonicamente, si valuta la gravità del caso e si decide se far intervenire un medico o il 118, a cui il minore verrà affidato.

Le uscite degli alunni della scuola secondaria di primo grado vanno opportunamente registrate e sottoscritte, sul registro di classe, dall'insegnante presente al momento dell'uscita anticipata.

Art. 7 Uscita alunni per il pranzo

L'alunno che normalmente usufruisce della mensa, deve presentare all'inizio dell'anno richiesta scritta di autorizzazione ad usufruire del servizio e qualora fosse impossibilitato a restare deve essere prelevato dal genitore o da persona delegata alle ore 13.00. Per gli alunni delle classi a tempo pieno (scuola primaria) e per i bambini della scuola dell'infanzia la presenza ai pasti è da considerarsi parte del normale orario di attività scolastica, pertanto solo in casi particolari (problemi di salute, di tipo economico, altro) è consentita, temporaneamente o per l'anno intero, l'uscita dei bambini in tale orario solo se direttamente ritirati dai loro genitori. Gli alunni delle classi a modulo e a tempo prolungato rientreranno a scuola all'inizio dell'attività didattica pomeridiana. Gli alunni delle classi a tempo pieno e scuole dell'infanzia si assenteranno per il tempo strettamente necessario e l'orario di rientro sarà concordato con le insegnanti di classe o di sezione.

Art. 8 Vigilanza degli alunni

Durante l'orario scolastico, compresa la ricreazione, gli alunni saranno sotto la sorveglianza dei docenti e dei collaboratori scolastici. Per la scuola secondaria di primo grado gli alunni durante la ricreazione devono uscire dalle aule e rimanere nei corridoi. Le porte delle aule vengono chiuse, i docenti sorvegliano gli alunni che si trovano nel corridoio mentre il personale ATA regola l'afflusso ai servizi. Gli alunni sono tenuti a fornirsi della merenda prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 9 Rapporti scuola - famiglia

” Ricevimento genitori” -Sarà collettivo in ore pomeridiane secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, o individuale in base al calendario fissato da ogni insegnante per tutto il corso dell'anno scolastico. ” Le Comunicazioni ai genitori” -Le comunicazioni per i genitori vengono distinte in quelle di tipo “ufficiale” e di tipo “organizzativo”. Per le prime è necessaria comunicazione scritta da parte della segreteria. Le altre saranno dettate sul diario scolastico o consegnate agli alunni su fogli fotocopiati. Le comunicazioni, per le quali è richiesta la firma dei genitori per presa visione, devono essere firmate con sollecitudine ed il controllo delle firme sarà fatto dall'insegnante della 1° ora del giorno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione. Il diario scolastico dell'alunno è il mezzo più immediato di comunicazione scuola – famiglia; pertanto deve essere tenuto con cura e con ordine e costantemente controllato dai genitori.

Art. 10 Comportamento alunni

€ In ogni momento della vita scolastica è richiesto agli alunni un comportamento responsabile, corretto e decoroso. Una corretta convivenza impegna a non disturbare il normale andamento delle lezioni, a non usare un linguaggio che offenda gli altri, a tenere atteggiamenti e abbigliamento adeguati alle attività svolte e consoni al luogo in cui convivono tante persone diverse, a rispettare i tempi, gli spazi e gli arredi.

€ Il materiale extrascolastico, consentito dall'insegnante, non va utilizzato durante le ore di lezione. Per la scuola dell'infanzia i genitori sono responsabili del materiale extrascolastico non autorizzato delle insegnanti. Gli insegnanti non sono responsabili di oggetti di valore portati od indossati dagli alunni. Il materiale non pertinente può essere ritirato e consegnato al termine delle lezioni all'alunno o ai genitori.

€ Non è permesso ai familiari portare a scuola per gli alunni merende o materiale scolastico o altro, né telefonare a scuola agli alunni, se non per gravi motivi o valutati dagli insegnanti. € E' vietato agli alunni l'uso del cellulare durante le attività scolastiche, sia per comunicare, sia per filmare. A coloro che verranno meno a questa disposizione sarà ritirato il cellulare dai docenti che lo riconsegneranno al termine delle lezioni con conseguente rapporto scritto e comunicazione alla famiglia. In caso di mancato rispetto di tale norma in relazione alla gravità del fatto il Consiglio di classe provvederà ad irrogare le sanzioni disciplinari previste dallo stesso Regolamento. € Per ogni esigenza motivata sarà cura del docente prima e/o della Segreteria poi contattare i genitori degli alunni. € Durante gli intervalli gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria possono rimanere nelle proprie aule o, previa autorizzazione del docente, sostare nello spazio antistante l'aula di appartenenza. € Di norma si dovrebbe evitare di accedere ai bagni nelle ore immediatamente successive agli intervalli.

Art. 11 Danni e risarcimenti

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico. Di eventuali danni sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Il mancato rispetto delle regole sarà segnalato dall'insegnante e/o dal Consiglio di Classe, il quale adotterà le sanzioni più opportune e che saranno temporanee e proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Per le SANZIONI DISCIPLINARI, vedi ALLEGATO A.

Art. 12 Esercitazioni

Nel quadro delle attività di prevenzione per la sicurezza degli edifici scolastici le sezioni e le classi, simulando situazioni di emergenze, effettueranno ogni anno almeno due prove di evacuazione il cui espletamento prevede il raggiungimento di idonee zone di raccolta. Oltre alla prevenzione ed alle

prove antincendio, sono previsti interventi di primo soccorso.

Art. 13 Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici aiuteranno gli insegnanti per la vigilanza degli alunni in caso di necessità e per tutte le operazioni di cui ai precedenti articoli; curerà inoltre la vigilanza degli accessi alle scuole. Per ulteriori chiarimenti si rimanda al mansionario vigente in corso d'anno.

Art. 14 Visite guidate e viaggi d'istruzione

Sono **visite guidate e uscite brevi** quelle che si effettuano nell'arco della giornata scolastica o solo in parte di questa, con l'insegnante di classe, all'interno e anche fuori del Comune sede della scuola. Per gli spostamenti a piedi nell'ambito del territorio, sede del plesso, il rapporto è di 1/15; laddove sia richiesto, i collaboratori aiuteranno gli insegnanti. Le visite guidate o uscite brevi vanno distribuite in modo equilibrato tra il primo e il secondo quadrimestre e le mete possono essere localizzate nel comune, nella provincia e nella regione. Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria il numero di visite guidate e uscite va concordato in sede di programmazione e comunque non se ne deve abusare. Per tali visite o uscite si fa riferimento all'autorizzazione d'inizio anno. Sono **viaggi di istruzione** le uscite che superano la durata della giornata scolastica e che, per la lontananza delle mete fissate e per gli obiettivi programmati, richiedono l'utilizzo di mezzi di trasporto e l'osservanza di orari particolari. La scuola dell'infanzia non può effettuare viaggi di istruzione data l'età degli alunni. La scuola primaria può effettuare una all'anno previa compilazione della modulistica e autorizzazione dei genitori. Per la scuola secondaria di primo grado sono previsti: per la classe prima uno o due viaggi di istruzione annuali ma senza pernottamento; per la classe seconda un viaggio di istruzione annuale della durata di due giorni con un pernottamento al massimo e/o un altro ma senza pernottamento; per la classe terza un viaggio di istruzione annuale della durata di tre giorni e due notti di pernottamento al massimo e/o un altro viaggio di istruzione ma senza pernottamento. Una configurazione a parte viene data alle prove di spettacoli e alla collaborazione fra la Biblioteca Comunale e il plesso Primaria "B. da Osimo" realizzata attraverso specifiche uscite. Altrettanto particolari sono i premi di concorsi e le visite di istituzioni governative nazionali che non sono soggette a queste limitazioni, pur precisando che se ne possono effettuare una o due all'anno in ambito italiano. Rientrano in questo ambito anche le uscite brevi e le visite guidate programmate dalle iniziative del progetto "continuità-orientamento". Regola basilare resta il non abuso numerico.

Per i viaggi di istruzione il numero degli accompagnatori è quello previsto dalla legge (1/15). In base alla gravità dell'handicap potrà rendersi necessaria la presenza di un insegnante di sostegno ogni due alunni. I genitori devono premunire i propri figli di quei farmaci che si ritengono necessari e informare gli accompagnatori di questo e di eventuali problemi sanitari tramite una "scheda notizie sanitarie" opportunamente compilata dalla famiglia o dal medico curante. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, in quanto momenti di arricchimento culturale degli alunni,

si configurano come attività didattiche svolte fuori dall'aula e dall'edificio scolastico. Il rientro si effettua a scuola o nei punti di raccolta previsti dal programma del viaggio. I progetti delle visite e dei viaggi fanno parte della programmazione educativa e didattica della scuola approvata dagli organi collegiali e sono rivolti a tutti gli alunni delle classi o sezioni interessate. Per gli alunni che non manifestano un adeguato comportamento i Consigli di classe possono disporre la non partecipazione. In tal caso svolgeranno in altra classe un compito loro assegnato. Per tutte le visite guidate e i viaggi di istruzione e le uscite brevi è obbligatorio il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare sugli alunni e inoltre, dopo aver ottenuto un consenso cumulativo all'inizio dell'anno, rimane l'obbligo della successiva autorizzazione di volta in volta. Per i casi che eccezionalmente nascono da esigenze contingenti, il consenso scritto è obbligatorio per ogni iniziativa. La modulistica per le uscite brevi, le visite guidate e i viaggi di istruzione va compilata secondo gli allegati modelli e inviata in segreteria almeno una settimana prima della partenza. Per i viaggi di istruzione nella disponibilità degli accompagnatori viene contemplata la riserva. Per i viaggi-uscite di istruzione i docenti interessati devono far pervenire in segreteria il programma e la modulistica firmata da tutti gli accompagnatori almeno quindici giorni prima della data del viaggio-uscita. E' necessario inviare in segreteria il programma delle uscite brevi o delle visite guidate in orario scolastico. Non si effettuano visite nelle ultime quattro settimane almeno che non si tratti di uscite legate all'educazione ambientale, ad attività sportive e a poche e rare eccezioni concordate in sede di Collegio dei Docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto. I contributi delle famiglie per le visite e per i viaggi vanno versati nel bilancio dell'Istituto Comprensivo da un rappresentante del Consiglio di Classe, tramite bollettino di conto corrente postale. I viaggi di più giorni potranno essere approvati soltanto se integrati nella programmazione delle classi o dei moduli interessati e alle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti. Le visite e i viaggi potranno svolgersi soltanto se le quote di partecipazione delle famiglie copriranno l'intero costo dell'iniziativa. Tutti gli alunni partecipanti dovranno essere assicurati. Per tutti gli insegnanti accompagnatori va prevista la copertura assicurativa. Il progetto dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite brevi è parte integrante del Piano delle attività del POF deliberato dagli Organi Collegiali. Eventuali modifiche o integrazioni del progetto dovranno essere tempestivamente sottoposte al Consiglio di Istituto dal Collegio dei docenti in linea generale alla fine del primo quadrimestre .

Art.15 Biblioteca ed aule speciali

Per la biblioteca e le aule speciali dovrebbe essere previsto un responsabile. Questi, all'apertura e alla chiusura di ogni anno scolastico, verificherà la corrispondenza delle attrezzature con l'inventario depositato in segreteria. Segnerà inoltre al Dirigente scolastico l'idoneità delle strutture, delle attrezzature e le eventuali mancanze di materiali. Ogni docente che accede a queste aule è immediatamente responsabile dei materiali in esse contenuti. Eventuali mancanze o disfunzioni vanno segnalate al responsabile. L'organizzazione dei tempi d'utilizzo di tali spazi è dovere del corpo docente che, in fase di programmazione, stila un calendario per una distribuzione equa su tutte le classi e per tutte le attività previste dal POF.

Art.16 Uso delle attrezzature didattiche e sportive

Conservazione

Tutto il materiale didattico e tutti i sussidi del plesso vanno conservati negli appositi locali. All'inizio di ogni anno scolastico il materiale didattico di uso comune (i cartelloni, le carte geografiche ecc.) possono essere distribuiti tra le classi, in relazione alle esigenze delle rispettive programmazioni. Poiché non di tutti i sussidi esistono copie sufficienti per tutte le classi interessate, dovranno essere concordati turni di utilizzo. Nell'apposito registro va annotato l'elenco del materiale assegnato a ciascuna classe, in modo che si possa sapere in qualsiasi momento dove detto materiale si trova e, a fine anno, possa essere di nuovo raccolto e controllato da parte degli insegnanti fiduciari. Il prelevamento di materiale e di sussidi durante l'anno può essere fatto esclusivamente dagli insegnanti e deve essere registrato sull'apposito quaderno con tutti i dati richiesti. Anche la riconsegna del materiale deve essere registrata, altrimenti esso rimane in carico all'insegnante che lo ha prelevato. Chiunque riscontri qualche problema nel funzionamento di sussidi audiovisivi e/o attrezzature informatiche deve comunicarlo prontamente all'insegnante responsabile.

Chiavi degli armadi e dei locali di sicurezza

Le chiavi degli armadi e dei locali di sicurezza vengono conservate dall'insegnante responsabile o in un apposito spazio concordato ad inizio anno scolastico o dal personale di segreteria o dai collaboratori scolastici. Ogni insegnante che le abbia richieste deve restituirle subito dopo aver prelevato il materiale e richiuso la porta. Ciò per permettere ad altri di poterne usufruire. Le attrezzature e i computer possono essere usati soltanto dagli insegnanti e dagli alunni vigilati.

Art. 17 Iscrizioni e formazione delle sezioni e delle classi

Criteri per la formazione delle graduatorie d'ammissione alla scuola dell'infanzia.

Le operazioni di iscrizione dei bambini a tutte le scuole dell'infanzia del Comune sono coordinate dal Dirigente scolastico, d'intesa con gli Enti gestori delle scuole dell'infanzia non statali.

L'assegnazione dei punteggi avverrà secondo i "criteri sociali" della seguente tabella:

DESCRIZIONE	PUNTI
► VICINIORITA' ALLA SCUOLA(valutazione della commissione)	10
► ENTRAMBI I GENITORI CHE LAVORANO (a parità di punteggio verrà attribuito un plus in mancanza di familiari a cui affidare il bambino entro	07

Osimo e paesi limitrofi –dichiarazione ai sensi L. 15/68 – 127/97 – 191/98)	
▶ DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE (solo in caso di disoccupazione certificata dall'ufficio di Collocamento)	02
▶ PRESENZA IN FAMIGLIA DI PERSONE BISOGNOSE DI ASSISTENZA (bambini più piccoli, anziani inabili, portatori di handicap)	04
▶ PRESENZA NELLA SCUOLA DI UN ALTRO FIGLIO	10
▶ AI GEMELLI (ognuno)	03
▶ ANZIANITA' DI GRADUATORIA O PER TRASFERIMENTO	08
▶ PORTATORI DI HANDICAP O CASI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIO/SANITARI (hanno la precedenza assoluta; i casi comunque devono essere visionati per poi essere autorizzati dal Dirigente scolastico).	Precedenza assoluta

Criteri per la formazione delle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Al fine di garantire la migliore distribuzione degli alunni all'interno delle diverse classi, allo scopo di consentire un'equilibrata, armonica ed efficace relazione educativa, si istituisce una commissione che sarà incaricata di formare le classi prime in base ai profili degli alunni precedentemente discussi e approfonditi con gli insegnanti della scuola di provenienza. La commissione di lavoro suddetta dovrà attenersi ai seguenti criteri di priorità :

-richiesta da parte delle famiglie del tempo scuola prescelto;

-formazione di classi omogenee tra loro per presenza di alunni appartenenti alle diverse fasce di profitto ma eterogenee al loro interno (per sesso, condizione sociale, handicap, situazioni problematiche...);

-equilibrio numerico fra le varie classi;

-equa distribuzione dei maschi e delle femmine;

-accettazione di piccoli gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe in numero non superiore ad $\frac{1}{4}$ del numero degli alunni della nuova classe;

-inserimento, nelle classi, degli alunni con problemi, sulla base del consiglio delle maestre, garantendo comunque un'equa distribuzione dei casi problematici nei vari corsi;

-eventuali richieste dei genitori (es. richiesta del corso frequentato nell'anno scolastico precedente da un fratello, ecc.):

qualora le richieste della famiglia siano discordanti con i suggerimenti degli insegnanti hanno priorità i suggerimenti di questi ultimi;

-sorteggio delle sezioni a cui gruppi classe dei vari tempi scuola formati sono abbinati.

Eventuali occasionali spostamenti degli alunni da una sezione all'altra che potranno verificarsi nell'arco delle prime settimane dall'inizio dell'attività didattica, saranno valutati dagli insegnanti interessati con il Dirigente e finalizzati al raggiungimento di un clima educativo ottimale. Gli inserimenti di alunni in corso d'anno scolastico saranno decisi dal Dirigente previa consultazione dei docenti interessati. Le richieste di spostamento da una sezione all'altra, avanzate dai genitori, verranno prese in considerazione e valutate, in base alla gravità del caso, dal Dirigente solo in presenza di situazioni eccezionali.

Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi.

- Un'utilizzazione ottimale delle competenze e delle esperienze professionali.
- Continuità didattica

Viene inoltre considerato il criterio di organizzazione dell'istituzione scolastica che, fermo restando la contitolarità didattica confermata dal D.Lgs 59 del 19 febbraio 2004 e meglio specificata dal comma 2.4 della C.M. 29 del 5 marzo 2004, prevede che l'orientamento per le scelte delle attività opzionali, il coordinamento delle attività didattiche ed educative, il rapporto con le famiglie e la cura della documentazione del percorso formativo vengano svolti collegialmente dall'intero gruppo docente della classe.

Compilazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alunni alle classi della scuola dell'infanzia.

Il Dirigente scolastico nel procedere alla formulazione delle eventuali graduatorie relative alle sezioni iniziali della scuola dell'infanzia potrà sentire il parere di una commissione composta da un insegnante e da un genitore rappresentante di sezione della scuola interessata nominati dal Consiglio d'Istituto nonché dal Presidente del Consiglio di Istituto. Le graduatorie verranno depositate in segreteria, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. Il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie l'esclusione o l'ammissione alla frequenza della scuola richiesta.

Art. 18 Uso dei locali scolastici

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, fuori dell'orario del servizio scolastico, per: -attività di recupero finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa, -corsi KET, corsi per il Patentino e tutte le attività che concorrono alla realizzazione del Pof, -attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso del Consiglio di istituto. Non sono ammessi alunni che tra la fine delle lezioni curricolari e l'inizio di un eventuale corso chiedono di restare a mangiare a scuola portando il pranzo da casa.

Art. 19 Consiglio di intersezione/interclasse/classe

Il Consiglio di intersezione, il Consiglio di interclasse e il Consiglio di classe sono presieduti dal Dirigente scolastico oppure da un docente componente il Consiglio stesso, suo delegato. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti componenti del Consiglio. La composizione del Consiglio di intersezione/interclasse/classe è quella stabilita dall'art. 5, del citato D.P.R. n. 297/94. Il Consiglio di intersezione/interclasse/classe è convocato dal Dirigente scolastico, secondo un calendario opportunamente predisposto. Nell'avviso di convocazione dovranno essere precisati: la data, il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di intersezione/interclasse/classe si svolgono nei giorni feriali, in orari non coincidenti con quelli di lezione e compatibili con le esigenze di lavoro dei suoi componenti.

Art. 20 Comitato ed assemblee dei genitori

Costituzione del Comitato dei genitori

E' possibile costituire, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 16/11/94 n. 297, il Comitato dei genitori dell'Istituto.

Assemblee dei genitori

I genitori degli alunni dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola a norma degli articoli 42 e 45 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416:

- 1) a livello di sezione, di classe,
- 2) a livello di plesso,
- 3) a livello di Istituto.

Le assemblee dei genitori si svolgono sempre fuori dell'orario delle lezioni e delle riunioni degli altri organi collegiali. Le date e gli orari di ciascuna riunione devono essere concordati, di volta in volta, col Dirigente scolastico che autorizza la convocazione. I genitori promotori ne danno comunicazione agli altri genitori mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno, o mediante distribuzione, tramite gli insegnanti, di avviso personale di convocazione. All'assemblea di sezione/classe, di plesso, di Istituto possono partecipare col diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe, della sezione, del plesso, dell'Istituto Comprensivo. L'assemblea di sezione/classe è presieduta dal genitore eletto nel Consiglio di Intersezione/interclasse/classe. L'assemblea è convocata dal richiedente con preavviso di almeno 5 giorni.

La convocazione può essere richiesta:

- a) dall'insegnante;
- b) da un quinto delle famiglie degli alunni della sezione/classe.

Il richiedente provvede, anche tramite l'insegnante, ad avvisare il Dirigente scolastico per ottenere

l'autorizzazione e a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. Qualora il richiedente non sia ancora stato eletto o sia decaduto, la convocazione dell'assemblea di sezione/classe è curata dall'Insegnante su propria iniziativa o su richiesta di un quinto delle famiglie degli alunni della sezione/classe. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell'assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei suoi componenti. Copia del verbale va allegata al registro di classe.

Assemblea di plesso

L'assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti del Consiglio di intersezione/interclasse del plesso. L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni. La convocazione può essere richiesta: a) da un terzo dei genitori componenti il Consiglio; b) dalla metà degli insegnanti del plesso; c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso. Qualora il Presidente non sia ancora stato eletto o sia decaduto, la convocazione è curata dal Dirigente scolastico su propria iniziativa o a seguito delle richieste di cui al comma precedente. Il Presidente provvede, anche tramite gli Insegnanti, ad avvisare la Direzione didattica per ottenere l'autorizzazione; a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno alle famiglie anche tramite gli insegnanti e gli alunni. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell'assemblea del plesso dei genitori viene redatto succinto verbale, a cura di un genitore designato dal Presidente dell'assemblea. Il verbale può essere redatto anche da uno dei docenti eventualmente presenti. Copia del verbale viene inviata al Dirigente scolastico.

Assemblea di Istituto

L'assemblea di Istituto dei genitori è presieduta dal presidente del Comitato Genitori di circolo dei genitori, o, in sua mancanza, da un genitore eletto in apertura di assemblea. La convocazione può essere richiesta: a) da duecento genitori b) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso; c) dalla maggioranza del Comitato genitori; d) dal Consiglio di Istituto; e) dal Dirigente scolastico. Qualora il Presidente non sia ancora stato eletto o sia decaduto, la convocazione dell'assemblea di Circolo è curata dal direttore didattico su propria iniziativa o a seguito delle richieste di cui al comma precedente. Il Presidente provvede ad avvisare il Dirigente scolastico per ottenere l'autorizzazione ed eventualmente a consegnare pieghevoli o volantini da distribuire agli alunni. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell'assemblea di Istituto dei genitori viene redatto verbale, a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. Copia del verbale viene consegnata al Dirigente scolastico.

Art. 21 Assicurazione scolastica

Il Consiglio di Istituto, allo scadere del contratto stipulato con la compagnia assicuratrice interessata, delibera la stipula di un ulteriore contratto con la compagnia che offre maggiori sicurezze a livello di copertura e di garanzia per alunni, docenti e altri operatori scolastici. Di conseguenza si propone alle famiglie e agli operatori scolastici l'adesione alla tutela assicurativa contro gli infortuni e per la RCT.

Art. 22 Somministrazione medicinali

Per la somministrazione dei medicinali ci si attiene alla circolare interministeriale del 25/11/05 allegata.

Art. 23 Norme finali

Il presente regolamento sostituisce e annulla i precedenti. Esso si intende modificato automaticamente nel caso di nuove norme in contrasto con le disposizioni qui previste. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 18.04.2011

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Silvia Brazzoni)

IL PRESIDENTE DEL C. DI ISTITUTO

(sig. Roberto Gatto)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

(Prof.ssa Elisabetta Monticelli Cuggiò)

ALLEGATO A al Regolamento d'Istituto

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è, pertanto, una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In essa ogni operatore, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, agisce per garantire agli allievi la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

Le finalità educative dichiarate nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto ci impegnano quotidianamente ad elaborare con gli alunni le coordinate della conoscenza e dello star bene: si acquisiscono i contenuti delle conoscenze; si apprendono regole e comportamenti; ci si misura con possibilità e vincoli e, in tal modo, si concorre a formare soggetti liberi, responsabili, attivamente partecipi alla vita della comunità.

Il seguente Regolamento di disciplina si pone come documento-cornice che racchiude i vincoli che accompagnano le possibilità del vivere all'interno della scuola intesa come comunità educante. Rientra tra le responsabilità dei docenti essere un esempio concreto dei principi contenuti nel Regolamento ed utilizzarlo come strumento nel lavoro quotidiano con gli alunni seguendo modalità operative adeguate alla loro età e alla loro realtà personale.

Corresponsabilità dei genitori sarà condividere le coordinate educative enunciate e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione.

Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale nella crescita personale e civile di tutti ed è quindi necessario che condividano e rispettino delle regole. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti, dirigente e rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente la comunità scolastica.

L'errore è sempre possibile: l'importante è vederlo come un'occasione di cambiamento e di crescita personale. Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse degli allievi. Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri alunni e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente di tutte le attività didattiche che si attuano nella scuola in un clima sereno e costruttivo.

Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare la famiglia e ad applicare le disposizioni del seguente regolamento di disciplina. Nel caso in cui la famiglia mostri di non essere in grado di attuare le indicazioni ricevute per modificare il comportamento di disturbo registrato, ne verrà data comunicazione al Servizio sociale del Comune, in accordo con la famiglia e con l'insegnante psicopedagogo. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, alla conquista dell'autogestione ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari, per gli studenti che manchino ai loro doveri, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La disciplina nell'ambito della classe è demandata all'insegnante che deve innanzitutto usare la convinzione e il dialogo; in caso di recidiva o di mancanza grave l'insegnante deve porre la nota sul registro di classe.
3. Ripetute annotazioni disciplinari o fatti veramente gravi sono passibili di sanzioni secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.
4. Prima di ogni sanzione disciplinare per fatti che possono condurre alla sospensione saranno convocati i genitori per essere informati dei fatti.
5. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio di gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale, su proposta del Consiglio di Classe o Interclasse, è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
7. La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:
 - l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
 - l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
 - l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
 - l'obbligo di svolgimento di attività socialmente utili in favore della comunità scolastica;
 - la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non **superiori ai 15 giorni** sono adottati dal **Consiglio di Classe/Interclasse**. Le sanzioni che comportano un allontanamento **superiore a 15 giorni**, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o con la non ammissione all'esame di Stato, sono sempre adottati dal **Consiglio di Istituto**.
9. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e, quindi, l'efficacia.
10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

SCUOLA PRIMARIA

Art.1 Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria i seguenti comportamenti:

- a. Presentarsi alle lezioni ripetutamente in ritardo e/o sprovvisti del materiale scolastico;
- b. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'edificio e nelle pertinenze;
- c. disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;
- d. rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
- e. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o materiali pericolosi;

- f. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento d'Istituto;
- g. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi, gli oggetti personali e i materiali didattici di proprietà della scuola o dei compagni;
- h. offendere con parole, gesti o azioni i compagni o il personale scolastico;
- i. arrecare danno (fisico o materiale) ai compagni o al personale scolastico.

Art. 2 Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti si articolano in interventi educativi, interventi educativi mirati e sanzioni disciplinari vere e proprie.

Art. 3 Interventi educativi

Nei confronti dei comportamenti di cui all'art. 1, in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze, si attuano interventi educativi graduati:

1. richiamo orale (docente di classe o docenti di plesso)
2. comunicazione scritta alla famiglia (docente di classe)
3. convocazione dei genitori (team docente)
4. convocazione dei genitori e dell'alunno (alunno con D.S. e genitori con D.S.) ad un colloquio con il Dirigente Scolastico e/o l'insegnante psicopedagogo (Dirigente Scolastico e/o ins. psicopedagogo).

Art. 4 Interventi educativi mirati

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI	DA PARTE DI
a. presentarsi alle lezioni ripetutamente in ritardo e/o sprovvisti del materiale scolastico	Recarsi in presidenza, accompagnato dal genitore, giustificando il proprio comportamento e chiedendo l'autorizzazione scritta per entrare a scuola	DOCENTE DI CLASSE
b. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'edificio e nelle pertinenze	Verbalizzare nel registro di classe e avvertire telefonicamente le famiglie	
c. disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche	recupero a casa del lavoro non eseguito a scuola o incompleto	
d. rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati	Aggiungere ulteriori compiti per casa	
e. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, (compresi telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici in grado di trasmettere immagini e suoni) o materiali pericolosi	ritiro del materiale non pertinente o pericoloso che verrà riconsegnato ai genitori	

f. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto	Verbalizzare sul registro di classe e comunicare alle famiglie tale comportamento	
g. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi, gli oggetti personali e i materiali didattici di proprietà della scuola o dei compagni	collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente lamancanza disciplinare, o sostituire il materiale danneggiato	
h. offendere con parole, gesti o azioni personale scolastico o i compagni	presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni	
i. arrecare danno (fisico o materiale) ai compagni o al personale scolastico docente di classe	Avvisare immediatamente le famiglie di presentarsi a scuola per discutere l'accaduto e/o per riportare il figlio a casa anticipatamente.	

Qualora le mancanze disciplinari continuino nonostante i diversi interventi educativi mirati si procede applicando le seguenti:

Art. 5 Sanzioni disciplinari

	SANZIONI	DA PARTE DI
A	sospensione da attività complementari , legate ai progetti e all'arricchimento dell'offerta formativa compresi i viaggi di istruzione;	Consiglio di interclasse soli docenti

B	sospensione dalle lezioni per uno o più giorni ; questa sanzione si applica solo in casi di gravi o reiterate mancanze.	Consiglio di interclasse soli docenti in accordo con la famiglia
---	--	--

Anche le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, pertanto sono limitate e cessano in ogni caso il loro effetto con la chiusura dell'anno scolastico.

Il presente regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento generale di Istituto, viene messo a disposizione di tutti per la consultazione nel sito della scuola.

Il regolamento verrà illustrato ai genitori durante l'assemblea di inizio anno scolastico.

SCUOLA SECONDARIA

- 1) Ogni mancanza disciplinare prevede l'annotazione nel Registro di Classe e la comunicazione scritta ai genitori da parte dell'insegnante.
- 2) Ogni ammonizione scritta implica la notifica alla famiglia.
- 3) Dopo 3 ammonizioni scritte, su segnalazione del Coordinatore di Classe, è prevista la notifica alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
- 4) Coloro che si presenteranno a scuola in ritardo saranno ammessi in classe, ma con l'obbligo di giustificazione scritta il giorno seguente sul libretto scolastico.

Mancanze disciplinari	<i>Procedimento e provvedimento</i>	Organo competente
1. Abbigliamento inadeguato	Richiamo orale Colloquio con famiglia	Singolo docente
2. Uso del telefono cellulare e altri dispositivi elettronici	Ritiro immediato/ Restituzione alla famiglia a fine mattinata	Singolo docente
	Reiterata infrazione: stesso provvedimento	Dirigente scolastico
3.a Riprese con videocellulari, macchine digitali, videocamere e altri dispositivi digitali	Segnalazione dell'episodio alle autorità competenti e applicazioni delle sanzioni amministrative previste dalla Dir.104 (30.11.97), art.2 e 3 *	Dirigente scolastico su segnalazione del Consiglio di classe
3.b Diffusione delle stesse senza il consenso dell'interessato e violazione della Privacy	Al provvedimento precedente si aggiungono: - ritiro immediato/restituzione alla famiglia - sospensione - intervento educativo	Dirigente scolastico su segnalazione del Consiglio di classe
4. Assenze frequenti/ immotivate Ritardi frequenti (Giustificare esclusivamente sul libretto scolastico)	Accertamento telefonico Richiesta di giustificazione scritta	Singolo docente
	Dopo cinque mancanze successive la famiglia giustifica direttamente dal DS Dopo il terzo giorno di mancata giustificazione l'alunno sarà riammesso in classe solo se accompagnato da un genitore.	Dirigente Scolastico
5. Falsificazione di firme, valutazioni ecc.	Accertamento telefonico immediato da parte della scuola	Dirigente scolastico
	Successiva sospensione di un giorno e colloquio con le famiglie	Consiglio di classe
	Eventuale segnalazione agli organi competenti (servizi sociali,...)	Dirigente Scolastico
6. Mancato rispetto degli impegni richiesti: portare il materiale, restituire le verifiche, firme	Richiamo orale Terza volta: comunicazione scritta alla famiglia e compito aggiuntivo	Singolo docente

previste, ecc. Mancata esecuzione di compiti o studio	Reiterata infrazione: convocazione dei genitori	Dirigente Scolastico
7.a Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.	Prima volta: richiamo orale	Singolo docente
	Terza volta: comunicazione scritta alla famiglia e compito aggiuntivo	Richiamo scritto del singolo docente
	Reiterata infrazione: convocazione dei genitori	Coordinatore del CC
7.b Fatto che disturbi il regolare andamento del plesso	Sospensione	DS su segnalazione del Consiglio di Classe
8. Perdurare dell'atteggiamento di disimpegno, non recupero delle insufficienze, e/o episodi accertati di infrazione al presente regolamento	Lettera alle famiglie con valore di comunicazione riguardo alla compromissione del successo formativo	DS su segnalazione del Consiglio di Classe
	Per le classe terze: in aggiunta esclusione dal corso per il conseguimento del "patentino"	

*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.

COMPORAMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ADULTI E DELLE STRUTTURE

<p>1. Comportamento lesivo della propria ed altrui incolumità</p> <p><i>(es. portare oggetti pericolosi, uscire dall'aula senza permesso, allontanarsi dal gruppo durante le uscite, lasciare l'aula in disordine, entrare nelle altre aule,..)</i></p>	Richiamo orale e sistemazione dell'aula	Singolo docente
	Richiamo scritto e convocazione della famiglia	
	<p>Interventi educativi ed eventuale sospensione</p> <p>Esclusione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione</p>	DS su segnalazione del Consiglio di Classe
<p>2. Danni intenzionali alle strutture</p>	Richiamo scritto e convocazione della famiglia	Docente
	Risarcimento del danno	DS su segnalazione del Consiglio di Classe
	<p>Intervento educativo</p> <p>Eventuale sospensione</p>	
<p>3. Accertata sottrazione di materiale didattico/scolastico</p>	<p>Richiamo scritto</p> <p>Segnalazione alla famiglia e risarcimento</p>	DS su segnalazione del Consiglio di Classe
<p>4. Mancanza di rispetto, insulti e minacce</p>	<p>Richiamo scritto</p> <p>Intervento educativo</p> <p>Eventuale sospensione</p> <p>Esclusione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione</p>	DS su segnalazione del Consiglio di Classe
<p>5. Reato di particolare gravità</p>	Sospensione fino a 15 gg.	DS su segnalazione del Consiglio di Classe

	Sospensione oltre 15 gg. e/o allontanamento dalla scuola per una durata commisurata alla gravità del reato commesso ovvero alla situazione di pericolo	DS su segnalazione del Consiglio di Istituto
--	--	--

COMPORAMENTI NEI CONFRONTI DEI COMPAGNI

1. Spingersi, correre, sgambettarsi, infastidire i compagni, ecc.	Richiamo orale ed intervento educativo Sospensione dall'intervallo per uno o più giorni	Docente
2. Aggressività fisica	Richiamo scritto e convocazione della famiglia	DS su segnalazione del Consiglio di Classe
	Interventi educativi ed eventuale sospensione	
	Esclusione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione	
	Eventuale sospensione	
3. Sottrazione di materiale, oggetti personali	Richiamo scritto Segnalazione alla famiglia e risarcimento	DS su segnalazione del Consiglio di Classe
4. Insulti, offese alla dignità personale. Turpiloquio continuo, bestemmie	Richiamo scritto Sospensione dall'intervallo	Docente
	Se perdura l'atteggiamento: convocazione della famiglia ed intervento educativo	Consiglio di Classe
	Sospensione	DS su segnalazione del Consiglio di Classe

5. Minacce, prepotenze reiterate, ricatti, episodi di bullismo	Richiamo scritto e convocazione della famiglia	Docente
	Intervento educativo Se perdura l'atteggiamento: sospensione	DS su segnalazione del Consiglio di Classe

Somministrazione di farmaci a scuola

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IL
MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente "il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei "bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti";

CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005;

CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;

EMANANO

LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

Art. 1 -**Oggetto** -Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Art. 2 -**Tipologia degli interventi** -La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 3 -**Soggetti coinvolti** -La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze: -le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; -la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; -i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente; -gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno. Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 -**Modalità di intervento** -La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: -effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; -concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; -verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati

per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 -Gestione delle emergenze -Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25.11.2005

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE IL MINISTRO DELLA SALUTE UNIVERSITA' E RICERCA
F.to MORATTI F.to STORACE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249

(GU n. 175 del 29/07/1998)

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E m a n a il seguente regolamento:

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 1. Vita della comunità scolastica

1 . La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2 . La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3 . La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnantestudente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani,

anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4 . La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2. Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3. D o v e r i

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4. Disciplina

1 . I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2 . I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3 . La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4 . In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5 . Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6 . Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7 . Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8 . Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9 . L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

10 . Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11 . Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5. Impugnazioni

1 . Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2 . Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3 . L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4 . Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6. Disposizioni finali

1 . I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2 . Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3 . È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.